



Collegio di Garanzia dello Sport
in funzione Arbitrale

Prot. n. 00429/2025

Lodo n. 7

Anno 2025

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI

LODO ARBITRALE

COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA

Avv. Aurelio Vessichelli

PRESIDENTE designato ex art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale

Prof. Avv. Stefano Bastianon

ARBITRO nominato dalla parte istante

Avv. Mario Antonio Scino

ARBITRO nominato dalla parte intimata

Nel procedimento arbitrale, iscritto al R.G. n. **23/2024**, promosso, in data 20 novembre 2024,

dal sig. **[omissis]**, in proprio e in qualità di legale rappresentante della **[omissis]**, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Vigna, Eugenio Corsi e Federico Venturi Ferrioli;

- Parte istante -

contro

l'Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l., in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Luca Percassi, rappresentata e difesa dagli avvocati Enzo Morelli, Gian Pietro Bianchi e Lorenzo Vigasio,

- Parte intimata -

1. Sede dell'Arbitrato

La sede dell'Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte anche avvalendosi di modalità telematiche su piattaforma Microsoft Teams.

2. Regolamento arbitrale

Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 *bis* dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irruuale, per la risoluzione delle controversie previste dall'art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi (deliberato dalla Giunta Nazionale del CONI con provvedimento n. 385 del 18 novembre 2021 e approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 138/1992).

FATTO

1. [omissis], in proprio e in qualità di legale rappresentante della [omissis], come in epigrafe rappresentati e difesi, con istanza di arbitrato del 20 novembre 2024, ha adito questo Collegio Arbitrale per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

"1. voglia condannare la parte intimata Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. al pagamento, in favore della parte istante, di un importo pari ad almeno Euro 385.000,00, oltre IVA, se dovuta, ed interessi moratori dalla data di debenza al saldo;

2. voglia accertare che le condizioni a cui sono subordinati gli ulteriori corrispettivi di cui al Mandato e all'Addendum si sono verificate e, pertanto, qualora il Calciatore sia tesserato per il Club alle rispettive date di pagamento tutti i corrispettivi, oltre IVA, se dovuta, dovranno essere pagati dalla parte intimata Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. alla parte istante;

3. voglia condannare la parte intimata Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. al pagamento, in favore della parte istante, delle spese di assistenza difensiva, dei diritti amministrativi, degli onorari e spese del Collegio Arbitrale e di ogni altra spesa connessa all'arbitrato”.

La parte istante ha contestualmente nominato quale arbitro il prof. avv. Stefano Bastianon.

La parte intimata, con memoria difensiva del 29 novembre 2024, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“- accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle domande della parte istante, in quanto infondate in fatto e in diritto, con ogni più utile declaratoria; - in ogni caso, con vittoria di diritti, onorari e spese di assistenza difensiva nonché di lite (fra cui spese di procedimento e funzionamento del Collegio Arbitrale onorari arbitrali); In via istruttoria Con riserva di ogni ulteriore deduzione e attività istruttoria”.

L'Atalanta Bergamasca S.r.l. intimata ha, altresì, nominato quale arbitro di parte l'avv. Ruggero Stincardini; a seguito di rinuncia di quest'ultimo, ha, quindi, nominato quale arbitro di parte l'avv. Mario Antonio Scino.

Infine, i due arbitri nominati, d'intesa tra loro, hanno designato il terzo con funzione di Presidente di questo Collegio in persona dell'avv. Aurelio Vessichelli che ha accettato ritualmente l'incarico.

Il Collegio Arbitrale si è costituito, come sopra, in Roma in data 18 dicembre 2024, con l'accettazione dell'incarico da parte degli arbitri.

In occasione della prima udienza dello stesso 18 dicembre 2024, alla presenza delle Parti costituite a mezzo dei loro difensori, il Collegio ha esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione come previsto dal Regolamento di settore, tentativo che non ha avuto buon esito.

Pertanto, con ordinanza in pari data, ha disposto la fissazione dell'udienza di discussione alla data del 26 febbraio 2025 e ha assegnato termine fino al 20 gennaio 2025 per il deposito di eventuali memorie difensive, nonché il termine fino al 17 febbraio 2025 per il deposito di eventuali repliche.

Le parti hanno provveduto a depositare le rispettive memorie autorizzate

L'udienza di discussione è stata prima differita al 5 marzo 2025 e poi al 12 marzo 2025.

In tale sede i difensori costituiti hanno discusso in videoconferenza, riportandosi agli scritti e insistendo nelle rispettive posizioni. Il Collegio, ritenuta la controversia matura per la decisione in ordine a tutte le istanze presentate, ha trattenuto la causa in decisione.

2. Con l'istanza di arbitrato del 20 novembre 2024, l'Agente Sportivo [omissis] (d'ora in avanti l'Agente o Parte Istante), in proprio e quale legale rappresentante della [omissis] (d'ora in avanti [omissis]), ha dedotto di aver ricevuto, il 13 agosto 2023, nella qualità di Agente, anche ai sensi del vigente Regolamento Agenti Sportivi della Federazione Italiana Giuoco Calcio, mandato da parte del calciatore [omissis] (d'ora in avanti anche il Calciatore o [omissis]), calciatore [omissis]

che milita attualmente nella squadra dell'Atalanta nel Campionato di Serie A, avente ad oggetto la conclusione di un contratto di prestazione sportiva tra il calciatore medesimo e la società odierna intimata, nonché di aver ricevuto, il successivo 14 agosto 2023, mandato dalla società intimata Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. (d'ora in avanti Parte intimata o Atalanta o la Società intimata), affinché l'Agente curasse anche i suoi interessi, secondo quanto consente l'art. 21 del citato Regolamento Agenti in tema di conflitto di interessi, fino al 1° settembre 2023, al fine “*del trasferimento a titolo temporaneo con opzione per la trasformazione in definitivo del Calciatore e della conclusione di un contratto di prestazione professionistica con il Calciatore*”.

Parte integrante del mandato (d'ora in avanti anche il Mandato), come ritualmente depositato presso la Commissione Agenti Sportivi della FIGC, tra la Società e l'Agente era costituito da un *Addendum* che prevedeva in particolare e dettagliatamente termini e condizioni per il pagamento dei corrispettivi pattuiti, parte dei quali risultano regolarmente pagati, gli altri risultando invece oggetto dell'odierna controversia.

L'Agente istante ha dedotto in atti l'ammissibilità dell'istanza di arbitrato depositata, in effetti, il 20 novembre u.s. (rif. paragrafo C.1 dell'istanza di arbitrato) sulla base della formale diffida trasmessa alla controparte il 13 novembre 2024, volta a denunciare che i compensi per l'Agente, come previsti dall'*Addendum* e non corrisposti dalla Società intimata, sarebbero dovuti “*in ragione della violazione da parte di Atalanta degli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei propri obblighi derivanti dal Mandato*” (rif. paragrafo C.2 *ibidem*), che avrebbero portato, secondo l'istante, alla sottoscrizione, da parte dell'Atalanta con la Società Milan Calcio (cedente) e con il Calciatore, di nuovi contratti tra le parti, al fine di sottrarsi agli obblighi di pagamento previsti nel Mandato. L'istante ha, altresì, assunto (rif. paragrafo C.3 *ibidem*), che, “*anche a voler pensare che il nuovo accordo di trasferimento tra Milan e Atalanta non sia stato posto in essere strumentalmente al solo scopo di non pagare la commissione spettante all'agente*”, emergerebbe che Milan, Atalanta e Calciatore non avrebbero potuto raggiungere i predetti accordi in mancanza dell'attività prestata dall'Agente nel corso del mese di agosto 2023. Ha, quindi, concluso per l'accoglimento delle domande così come innanzi già descritte.

3. Eccepisce, per contro, la parte intimata, sempre in estrema sintesi, con la propria memoria ex art. 4 del Regolamento Arbitrale: l'inammissibilità della domanda di arbitrato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento arbitrale (rif. paragrafo C.1 della memoria difensiva), nonché contesta integralmente le allegazioni avversarie, rispettivamente coi paragrafi C.2 e C.3, con le quali è stata fra l'altro affermata una specifica e letterale interpretazione del Mandato per cui è causa, rivendicata la buona fede e la correttezza da parte di Atalanta, che, successivamente alla scadenza del Mandato, ha stipulato un nuovo contratto con il calciatore e un nuovo contratto di

trasferimento con il Milan, per ragioni indipendenti dal Mandato e per le quali non risulterebbe dovuto il corrispettivo variabile previsto nel Mandato. Ha, altresì, negato la sussistenza di un nesso causale tra le attività svolte dall'Agente e concluse nell'agosto 2023 e la stipulazione dei successivi contratti di cui si è detto con Milan e col Calciatore.

4. Le allegazioni in fatto e in diritto non hanno subito sostanziali modifiche con le memorie autorizzate, che ribadiscono le rispettive posizioni. Rileva il Collegio che la parte istante ha rassegnato, con la prima memoria autorizzata, conclusioni diverse da quelle contenute nell'istanza introduttiva:

“1. In via principale: a. voglia condannare la parte intimata Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. al pagamento, in favore della parte istante, di un importo pari ad Euro 135.000,00, oltre IVA, se dovuta, ai sensi dell'art. 3.2 lett. e) dell'Addendum, e interessi moratori dalla data di debenza al saldo; b. voglia condannare la parte intimata Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. al pagamento, in favore della parte istante, di un importo pari ad Euro 250.000,00, oltre IVA, se dovuta, ai sensi dell'art. 3.2 lett. f) dell'Addendum, e interessi moratori dalla data di debenza al saldo; c. voglia dichiarare come dovuti gli ulteriori importi pari a complessivi Euro 945.000,00, oltre IVA, se dovuta, previsti dall'Addendum all'art. 3.2, lett. g), i), k), m), n), o) e p) qualora il Calciatore sia tesserato per il Club alle rispettive date di pagamento ivi previste; d. voglia dichiarare come dovuti gli ulteriori importi pari a complessivi Euro 750.000,00, oltre IVA, se dovuta, previsti dall'Addendum all'art. 3.2, lett. h), j) ed l) alle rispettive date di pagamento ivi previste; 2. In via subordinata: a. voglia condannare parte intimata Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l., a titolo di danni di natura extracontrattuale, al risarcimento in favore della parte istante di un importo non inferiore ad Euro 385.000,00, quantificato in misura pari ai ratei già scaduti previsti nell'Addendum di cui all'art. 3.2 lett. e) e f), oltre IVA, se dovuta, e interessi moratori come per legge, con espressa riserva della parte istante di ulteriormente agire ai fini del ristoro del maggior danno che dovesse derivare dal mancato pagamento dei ratei di cui all'art. 3.2 lett. g), h), i), j), k), l), m), n), o) e p); 3. In ogni caso: voglia condannare la parte intimata Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. al pagamento, in favore della parte istante, delle spese di assistenza difensiva, dei diritti amministrativi, degli onorari e spese del Collegio Arbitrale e di ogni altra spesa connessa all'arbitrato”.

5. Sul punto, la Società Atalanta Bergamasca intimata, con la memoria di replica, ha contestato le conclusioni di cui sopra, dichiarando di non accettare il contraddittorio e richiedendo che ne fosse dichiarata l'inammissibilità. Atalanta rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:

“- in via principale: accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle domande della parte istante, in quanto infondate in fatto e in diritto, con ogni più utile declaratoria; - in via subordinata: accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità

e/o l'infondatezza di alcune delle domande della parte istante, con ogni più utile declaratoria, e per l'effetto limitare l'accertamento e/o la condanna negli stretti limiti ritenuti dovuti in fatto ed in diritto; - in ogni caso, con vittoria di diritti, onorari e spese di assistenza difensiva nonché di lite (fra cui spese di procedimento e funzionamento del Collegio Arbitrale onorari arbitrali)".

6. Le parti hanno versato in atti, sia con gli atti introduttivi, sia con le rispettive memorie, copiosa documentazione, al contempo formulando richieste di mezzi istruttori: per quanto riguarda l'istante, richieste di ordine di esibizione documentale relativa al denunciato secondo contratto intervenuto fra la Società odierna intimata e il Calciatore, senza l'assistenza dell'Agente odierno istante, così come da ultimo ribadito nella memoria di replica; per quanto riguarda l'intimata, istanza di interrogatorio formale e prova testimoniale, così come articolata nella memoria di replica.

DIRITTO

In rito: sul tema dell'ammissibilità dell'istanza introduttiva.

1. Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione in rito, formulata dalla Società Atalanta Bergamasca nella memoria di costituzione, di tardività dell'istanza di arbitrato, ai sensi del disposto dell'art. 3, comma 2, del vigente Regolamento Arbitrale per decorrenza del termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata.

2. A giudizio di questo Collegio, l'istanza di arbitrato dell'Agente, anche per conto della [omissis], depositata il 20 novembre 2024, è inammissibile perché tardiva ai sensi del disposto della succitata norma, in quanto, nella fattispecie in esame, il *dies a quo* dal quale far decorrere correttamente il termine perentorio dei venti giorni è il 9 agosto 2024, quale data della dichiarazione expressa e trasmessa all'Agente, dichiarazione versata in atti, della Atalanta odierna intimata di non voler adempiere, per non ritenersi tenuta a farlo, al pagamento di quanto richiesto dall'Agente odierno istante con l'invio della fattura n. 21/2024 di € 1.000.000 (un milione), ai sensi dell'art. 3.2 lett. f), h) j) e l) dell'*Addendum* sottoscritto dalle Parti per l'ipotesi di avveramento della condizione prevista dalla clausola contrattuale; analoga dichiarazione, ugualmente versata in atti, da parte dell'Atalanta, veniva ribadita all'Agente [omissis] il 23 ottobre 2024, in risposta all'invio da parte dell'Agente della fattura n. 36/2024 per il pagamento di € 135.000,00, ai sensi dell'art.3.2 lett. e) dell'*Addendum*.

3. La diffida successivamente trasmessa all'Atalanta dall'odierno istante, il 13 novembre 2024, posta a fondamento dell'istanza depositata il 20 novembre 2024, non può, pertanto, utilmente

rilevare ai fini dell'individuazione del *dies a quo* dal quale far decorrere il termine perentorio previsto dalla norma regolamentare più volte citata.

Tale disposizione, come noto, prevede che “*la procedura arbitrale è introdotta, entro il termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata, con istanza rivolta al Collegio di Garanzia*”.

Sul tema dell'interpretazione della suddetta norma, più volte sottoposto all'esame del Collegio di Garanzia del CONI, questo Collegio Arbitrale ritiene doveroso, anche in considerazione della particolarità e rilevanza della fattispecie in esame, preliminarmente fare riferimento alla Relazione annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport per l'anno 2021, nella quale si dà atto del “cambio di direzione della giurisprudenza arbitrale del Collegio in ordine all'individuazione del *dies a quo* per l'introduzione della relativa procedura arbitrale”, fornendo “una interpretazione della predetta norma sicuramente più confacente alle ragioni di giustizia sottese all'istituzione della funzione arbitrale del Collegio in *subjecta materia*”; la Relazione si riferisce a quanto affermato a partire dal Lodo 10/2021, vale a dire che l'espressione utilizzata nell'art 3, comma 2, del Regolamento “*violazione contestata*” equivalga nella sostanza e nel contenuto a quella di “*contestazione della violazione*” con la necessità di una valida contestazione del mancato pagamento nel termine che intervenga in ossequio al principio della normale diligenza e della buona fede contrattuale, contestazione o diffida dalla quale decorre il summenzionato termine perentorio dei venti giorni”. In argomento, la Relazione prosegue sottolineando come il Regolamento di settore ha voluto certamente accentuare nell'articolato le ragioni di speditezza e celerità anche nell'accesso allo speciale procedimento giustiziale ivi disciplinato mediante la qualificazione espressa di termini perentori, in considerazione della specificità e peculiarità dei rapporti giuridici nascenti fra Agenti Sportivi e calciatori nell'ambito dell'ordinamento sportivo e con la devoluzione della competenza arbitrale al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.

In linea con quanto espresso nella Relazione, nell'orientamento giurisprudenziale seguito al Lodo 20/2021, con i Lodi 4/2022, 7/2023, 1/2024, al quale orientamento questo Collegio intende conformarsi, si è voluto affermare, in ossequio ai superiori principi di diligenza, correttezza e buona fede contrattuale, che il valore della contestazione della violazione – ai fini della corretta decorrenza del termine perentorio dei venti giorni – deve essere individuato in concreto in un atto formale, che autorizzi a superare la presunzione di possibile tolleranza da parte del creditore in ipotesi di ritardo tollerabile e al contempo qualifichi il ritardo stesso da parte del debitore come non evitabile con la normale diligenza (come nei casi non in frequenti di errore scusabile sul termine o di mancanza dei dati necessari a liquidare il debito o di disservizi postali o telematici). Nella fattispecie in esame, l'atto individuabile in concreto è, a giudizio del Collegio, la dichiarazione

comunicata all'Agente da parte della Società in data 9 agosto 2024 – ribadita con quella successiva del 23 ottobre – di non voler adempiere al pagamento di quanto richiesto dall'Agente, per non essere tenuta a farlo, per mancato avveramento della condizione prevista in *Addendum* contrattuale. Risulta, pertanto, inconferente il rilievo di parte istante, ove afferma che il termine in questione “*non decorra dalla violazione in quanto astrattamente contestabile (ma, in effetti, non contestata), ma solo dal successivo momento della effettiva contestazione dell'inadempimento*”.

Nel caso di specie, si ribadisce che la contestazione mossa dalla parte istante non riguarda, a differenza di altri più frequenti casi esaminati in precedenza, il mero inadempimento rispetto al pagamento di somme di denaro. In effetti, nel caso di specie, è invece in contestazione una specifica condotta – violazione di obblighi di buona fede e correttezza – che, per quanto emerge dalla documentazione in atti, era già stata oggetto di contestazione a far data, in effetti, dal 9 agosto 2024, in risposta alla richiesta di adempimento, da parte della [omissis], della fattura 21/2024 emessa il 31 luglio e ricevuta il 2 agosto, ben prima della diffida del 13 novembre 2024.

Nel caso in questione, infatti, non soccorrono quelle ragioni correttamente spese nel Lodo arbitrale 4/2022 citato, in cui una parte può essere indotta a mantenere i buoni rapporti “*in un ambiente chiuso*” e quindi a tollerare per un breve periodo un inadempimento in attesa che una società provveda al pagamento stesso, non contestato.

Ne consegue che, a giudizio del Collegio, consentire in questo caso a una parte di rimettersi “*in termini*” attraverso una successiva diffida toglierebbe certezza ai tempi che l'ordinamento sportivo ha imposto, come già sopra dedotto, nello speciale procedimento arbitrale disciplinato dal Regolamento di settore.

Nel merito dell'istanza.

In considerazione della peculiarità e rilevanza della controversia in esame, il Collegio ritiene di procedere comunque alla disamina del merito dell'istanza di arbitrato dell'Agente Sportivo [omissis] nei confronti della Atalanta Bergamasca S.r.l., istanza che, a giudizio di questo Collegio, va rigettata anche nel merito, in quanto sfornita del necessario supporto probatorio in ordine alla affermata debenza all'Agente, da parte dell'Atalanta, di compensi ulteriori rispetto a quelli regolarmente corrisposti in dipendenza di quanto previsto e disciplinato dal contratto di mandato e dall'*Addendum* sottoscritti dalle Parti il 14 agosto 2023.

Dalla documentazione versata in atti e non contestata risulta, in effetti, che il 14 agosto 2023 viene sottoscritto, tra l'Agente Sportivo odierno istante e la società calcistica Atalanta Bergamasca, un contratto di mandato, con scadenza al 1° settembre 2023, finalizzato ad ottenere il trasferimento alla Società odierna intimata, a titolo temporaneo con opzione per la trasformazione in definitivo,

del calciatore [omissis], all'epoca in forza alla società AC Milan. Risulta al Collegio, altresì, che l'oggetto del contratto di mandato si realizza entro la scadenza concordata con la stipula, in data 16 agosto 2023, del contratto di prestazione sportiva tra Atalanta e il calciatore trasferito a titolo temporaneo dal Milan.

Risulta, per l'effetto, al Collegio che l'odierna intimata ha regolarmente pagato, per la realizzazione dell'oggetto del mandato: € 500.000,00, in due rate (fattura 20/2023 del 31 agosto 2023) ex lett. a) e lett. b) dell'art. 3.2 dell'*Addendum*; € 107.000,00 (fattura 46/2023 del 31 ottobre 2023) ex lett. c) della stessa clausola; € 107.000,00 (fattura 7/2024 del 31/5/2024) ex lett. d) del medesimo art.3.2 dell'*Addendum*. Pertanto, osserva il Collegio che, ai sensi di quanto stipulato fra le Parti, all'Agente Sportivo vengono corrisposti complessivamente € 714.000,00, per aver adempiuto all'oggetto del mandato consistito nel trasferimento del calciatore a titolo temporaneo con opzione al trasferimento a titolo definitivo (riscatto) e nella stipula del contratto di prestazione sportiva fra Atalanta e [omissis].

Emerge, inoltre, dalla documentazione in atti, la circostanza che entro il termine del 14 giugno 2024 previsto dalla FIGC (C.U. 226/A per la stagione sportiva 2023/2024) per l'esercizio del riscatto, laddove previsto, dei calciatori in prestito temporaneo, l'Atalanta odierna intimata non esercita l'opzione al trasferimento a titolo definitivo del [omissis], al quale evento del tempestivo esercizio del riscatto, da parte dell'Atalanta, il contratto sottoscritto dalle parti odierne avrebbe riconosciuto il diritto agli ulteriori compensi che l'Agente pretende con l'istanza di arbitrato di vedersi riconosciuti.

Il Collegio deve rilevare in proposito che l'istanza è sfornita di adeguata, decisiva, prova a sostegno dell'affermazione contraria, vale a dire del tempestivo esercizio del riscatto del calciatore [omissis] da parte dell'Atalanta in dipendenza del contratto stipulato con l'Agente [omissis], mentre lo stesso Agente chiede in atti, inammissibilmente, alla controparte la prova del mancato avveramento della condizione.

Vale la pena sul punto rilevare che i comunicati stampa prodotti dall'istante e relativi all'avvenuto trasferimento in via definitiva all'Atalanta del calciatore [omissis] non possono assurgere, essi soli, a dignità di prova.

In effetti, dall'esame della documentazione versata in atti e ampiamente sufficiente e idonea ai fini del decidere sulle domande poste con l'istanza introduttiva, emerge che, a distanza di quasi un anno dalla scadenza del mandato stipulato fra le parti dell'odierno giudizio, l'Atalanta stipula un contratto con la società AC Milan e il calciatore [omissis] avente ad oggetto il trasferimento, a titolo

temporaneo, a decorrere dal 1° luglio 2024, con opzione per il riscatto definitivo, senza l'assistenza dell'Agente Sportivo odierno istante (che evidentemente non era più legittimato da un mandato nemmeno da parte del calciatore).

Parte istante lamenta in proposito che con la stipula del succitato contratto l'Atalanta avrebbe violato gli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto ex artt. 1359 e 1375 del codice civile. Ritiene il Collegio tale censura inconferente e comunque non provata. Le prestazioni tra le Parti oggetto del contratto di mandato del 14 agosto 2023 risultano integralmente adempiute nei termini previsti ed entro la scadenza del mandato contrattualmente fissata al 1° settembre 2023.

Il Collegio rileva e sottolinea sul punto che con lo spirare del termine previsto dalla FIGC per il regolare esercizio dell'opzione avente ad oggetto il riscatto dei calciatori trasferiti a titolo temporaneo per la stagione sportiva 2023/2024 - come [omissis] - la condizione prevista dal contratto di mandato e dal relativo *Addendum* sottoscritti tra le Parti dell'odierno arbitrato fosse divenuta evidentemente impossibile, in quanto non più realizzabile nei termini contrattualmente previsti.

Il nuovo contratto per il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore a distanza di un anno dalla scadenza del precedente, correttamente adempiuto, sembra, pertanto, ad avviso del Collegio, che non violi alcun divieto legale o contrattuale, ma sia espressione legittima del superiore principio di autonomia contrattuale, anche in considerazione della fattispecie in esame relativa agli speciali rapporti che legano Agenti Sportivi, Calciatori e Società. È tutt'altro che inverosimile, né infondato, quanto riferisce la difesa dell'Atalanta in ordine alla circostanza che il calciatore [omissis] non avesse più rapporti professionali con l'odierno istante dopo la scadenza del mandato stipulato ad agosto 2023 “...e *che in tale contesto nessuna società sportiva avrebbe potuto avere interesse a conferire un nuovo mandato in favore di un soggetto che, in quanto sgradito, non avrebbe potuto rendere prestazioni utili ed al contrario solo ostacoli all'operazione*”.

4. Alla luce di quanto precede, ritiene il Collegio che non sia necessario alcun supplemento istruttorio, né la richiesta di esibizione documentale formulata da parte istante, peraltro, almeno in parte inammissibile, né l'escussione di testi e l'interrogatorio formale richiesti da Atalanta, anch'essi comunque parzialmente non ammissibili, poiché i profili controversi possono essere adeguatamente scrutinati alla luce di quanto precede e della documentazione versata in atti.

5. Il Collegio, per tutto quanto dedotto, respinge integralmente l'istanza di arbitrato dell'Agente [omissis], come in epigrafe rappresentato e difeso, in proprio e quale legale rappresentante della società [omissis], in quanto inammissibile e comunque infondata. Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite, in ragione della peculiarità e specificità della

fattispecie, che nei termini stata sottoposta per la prima volta al giudizio del Collegio di Garanzia del CONI, e della condotta processuale tenuta dalle Parti e dai loro difensori nel corso del procedimento;

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale – come sopra costituito per la definizione della presente controversia – definitivamente pronunciando a maggioranza, ogni altra domanda respinta, così provvede:

- 1) Respinge integralmente l'istanza di arbitrato proposta dall'Agente [omissis], in proprio e in qualità di legale rappresentante della [omissis];
- 2) compensa tra le Parti le spese di lite;
- 3) pone a carico della parte istante, con vincolo di solidarietà con la parte intimata e salvo rivalsa, i compensi dei componenti di questo Collegio arbitrale, liquidati come da separata ordinanza;
- 4) condanna la parte istante a rifondere alla intimata Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. i diritti amministrativi, nella misura di € 1.500,00 (di cui al punto 1.1.b della "Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese", approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 4 del 27 gennaio 2020) e di € 1.500,00 (di cui al punto 1.2.b della Tabella);
- 5) pone a carico della parte istante, con vincolo di solidarietà e salvo rivalsa, il pagamento, in favore del CONI, delle spese generali di cui al punto 2.b.2.2, lett. b), della Tabella, liquidate come da separata ordinanza.

Dispone la comunicazione del presente lodo alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Il presente Iodo è stato deliberato, ai sensi dell'art. 823 c.p.c. comma secondo n. 7), con la partecipazione di tutti i componenti, a maggioranza, e senza la firma dell'arbitro dissenziente Prof. Avv. Stefano Bastianon che non ha voluto sottoscriverlo.

Così deliberato, a maggioranza, nella sede arbitrale di Roma, in data 12 marzo 2025.

Il Presidente

F.to Aurelio Vessichelli
Roma, 24 aprile 2025

L'Arbitro

F.to Mario Antonio Scino
Roma, 24 aprile 2025

Depositato in Roma, presso la Segreteria del Collegio, in data 28 aprile 2025.

La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport

NOTA DI DISSENTO

L'arbitro Stefano Bastianon dissente dalla decisione adottata a maggioranza per le seguenti ragioni.

Il Prof. Avv. Stefano Bastianon non condivide la soluzione accolta dalla maggioranza circa la non tempestività dell'istanza di arbitrato, evidenziando come un termine di decadenza non possa mai decorrere da prima che l'obbligazione sia esigibile. E ciò in quanto, se così fosse e se l'istante avesse avviato l'arbitrato nei 20 giorni dal 9 agosto, si sarebbe potuto esporre all'obiezione che il credito non era ancora esigibile (in quanto il termine di pagamento era fine ottobre). Inoltre, secondo il ragionamento seguito dalla maggioranza del Collegio, il *dies a quo* da cui far decorrere il termine di 20 giorni viene rimesso alla discrezionalità del debitore, il quale, in qualsiasi momento, può scrivere che non intende adempiere costringendo il creditore ad attivare l'arbitrato.

L'Arbitro

F.to Stefano Bastianon
Busto Arsizio, 28 aprile 2025